

LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, come modificata ed integrata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 24;
- vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;
- vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- visto il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;
- visto il decreto del Ministero della Sanità 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe”;
- vista la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. “Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13”;
- vista la legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 “Norme in materia di assistenza economica”;
- vista la legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta”;
- vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 “Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti”;
- vista la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 “Approvazione del piano socio-sanitario della Valle d’Aosta per il triennio 2002/2004” ed in particolare l’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 10.6, che assegna alla Giunta regionale funzioni e competenze in materia di informazione sull’accessibilità e sugli ausili, e il paragrafo

“Disabili” del capitolo “L’integrazione socio-sanitaria”, nonché le modifiche ed integrazioni alla stessa apportate dalla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38;

- vista la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 “Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008”, che persegue, fra l’altro, con particolare riferimento all’Obiettivo 23 “Sviluppare gli interventi tesi a contrastare le situazioni di bisogno sociale, con particolare attenzione alla disabilità e alla non autosufficienza”, l’attuazione, da parte della Regione, di interventi volti alla tutela, alla promozione dei diritti e delle pari opportunità delle persone disabili e al raggiungimento della loro piena inclusione sociale;
- vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 14 “Sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità” ed in particolare l’articolo 11, comma 1;
- richiamata la propria deliberazione n. 2515 in data 26 luglio 1999, concernente l’approvazione di disposizioni attuative della citata legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, previste all’articolo 52;
- richiamata la propria deliberazione n. 1266 in data 11 maggio 2007, concernente l’approvazione dell’indicatore regionale della situazione economica di cui all’articolo 4 della legge regionale 18/2001 e all’obiettivo 20 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, che introduce, a partire dal 1° luglio 2007, nuove modalità di calcolo dell’Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE);
- richiamata la propria deliberazione n. 264 in data 6 febbraio 2009, concernente la determinazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, della soglia base mensile della situazione economica per l’accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19;
- atteso che la citata legge regionale 18/2001 all’articolo 4 prevede la partecipazione dei cittadini alla spesa sociale, conferendo alla Giunta regionale funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo, evidenziando l’esigenza di proseguire nell’implementazione di azioni volte all’abbattimento delle barriere che impediscono la piena integrazione e lo sviluppo del maggior grado di autonomia possibile delle persone con disabilità;
- ricordato altresì che la citata legge regionale 13/2006 prevede all’obiettivo 20 il completamento della definizione degli standard delle prestazioni sociali e il consolidamento e l’estensione dell’utilizzo di strumenti atti a garantire l’equità di accesso alle prestazioni e ai servizi;
- atteso che l’Indicatore Regionale della Situazione Economica (IRSE) consiste nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata dai richiedenti e beneficiari, costituita dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e dalla relativa certificazione ISEE, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo anagrafico, al quale vanno aggiunti, riparametrati alla scala di equivalenza, le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11 del 1999, le pensioni, gli assegni e le rendite non soggetti ad IRPEF, nonché i redditi prodotti all’estero, non compresi nell’ISEE, percepiti dal solo beneficiario;
- considerato che, secondo quanto previsto dall’articolo 11 della citata legge regionale 14/2008, la Regione Valle d’Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire

l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici, privati e dei luoghi aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 24 della legge 104/1992;

- atteso che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge regionale 14/2008, la finalità di garantire l'accessibilità e la fruibilità di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati, (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, nonché di favorire la vita di relazione delle persone con disabilità, è perseguita attraverso interventi finanziari finalizzati:
 - all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dall'abitazione di residenza delle persone con disabilità, nonché alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
 - all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari alla locomozione ad uso privato;
- atteso inoltre che l'articolo 11, comma 11, della citata legge regionale 14/2008 prevede che:
 - la determinazione delle percentuali di intervento a favore delle persone con disabilità da parte della Regione sia stabilita sulla base dell'indicatore regionale della situazione economica di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);
 - la Giunta regionale stabilisca, con propria deliberazione, ogni ulteriore criterio e modalità, anche procedimentale, per la concessione e l'erogazione dei contributi in questione;
- considerato che il comma 1, lettera c), dell'articolo 17 della legge regionale 14/2008 prevede che la Giunta regionale disciplini, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per garantire alle persone con disabilità l'accessibilità, la fruibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati aperti al pubblico o della propria abitazione mediante l'eliminazione o il superamento delle barriere architettoniche e la rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;
- ravvisata la necessità di definire le modalità e i criteri per l'applicazione dell'articolo 11 della citata legge regionale n.14/2008 in modo tale da rendere possibile la vita di relazione e la partecipazione alle attività lavorative e sociali da parte delle persone con disabilità;
- atteso che è stato sentito il Gruppo interistituzionale sulla disabilità di cui all'articolo 4 della citata l.r. 14/2008, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della medesima legge;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008, concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio, degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;
- richiamato l'obiettivo 172202 "Gestione degli interventi per lo sviluppo e l'integrazione sociale delle persone disabili";
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal dirigente del Servizio disabili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, le modalità e i criteri volti a garantire alle persone con disabilità l'accessibilità e la fruibilità di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, nonché a favorire la vita di relazione, attraverso interventi finanziari finalizzati:
 - all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e sensoriali dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e dalle abitazioni di residenza e alla rimozione degli ostacoli per l'esercizio di attività lavorative, sportive, turistiche e ricreative;
 - all'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari alla locomozione ad uso privatodi cui all'allegato A alla presente deliberazione;
2. di approvare, ai fini della determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11, comma 11, della legge regionale n. 14 del 18 aprile 2008, in relazione all'IRSE del richiedente, la tabella di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
3. di autorizzare il dirigente competente a stornare i fondi regionali inseriti a bilancio e come segue ripartiti
 - 50% per le persone con disabilità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008;
 - 30% per gli enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 14/2008;
 - 20% per gli enti pubblici di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), della l.r. 14/2008da una categoria all'altra, per soddisfare eventuali esigenze non ammesse a finanziamento;
4. di stabilire che la presente deliberazione produca effetti nei confronti delle domande di accesso ai benefici presentate a decorrere dalla data della sua adozione;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 31/7/2009

CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 11 "BENEFICI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'" DELLA LEGGE REGIONALE 18 APRILE 2008, N. 14

Sono ammissibili a contributo iniziative ed interventi volti a garantire l'accessibilità e la fruibilità¹ di edifici e luoghi pubblici, di edifici e luoghi privati aperti al pubblico, di edifici privati, ivi compresi i luoghi di lavoro, e degli spazi esterni di pertinenza.

Sono inoltre ammissibili a contributo l'acquisto, l'installazione, l'allacciamento e la messa in esercizio di facilitatori della vita individuale e di relazione, intesi come gli ausili, le attrezzature, gli arredi interni e l'arredo urbano, le suppellettili, i dispositivi, gli adattamenti, anche domotici e informatici, e le strumentazioni tecnologiche che consentono alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane. Nella nozione di facilitatori sopra esposta sono inclusi anche i dispositivi e gli strumenti di adattamento e gli allestimenti dei veicoli e dei mezzi di locomozione.

La realizzazione di iniziative e di interventi per l'accessibilità e la fruibilità, la scelta di facilitatori e gli adattamenti dei veicoli e mezzi di locomozione devono essere finalizzati al pieno rispetto della persona e delle sue esigenze, nella massima attenzione alle diverse specificità relative alle disabilità.

I contributi sono concessi in attuazione delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità, tenendo conto anche di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7.2, del D.M. 236/1989 e dall'articolo 19, comma 5, del D.P.R. 503/1996, che consentono di proporre soluzioni alternative.

Qualora la soluzione progettuale e organizzativa proposta comporti caratteristiche e dimensioni differenti da quelle previste dalla vigente normativa tecnica per l'accessibilità, se ritenuto necessario dalla Struttura regionale competente in materia di disabilità verrà richiesto, in via integrativa, il parere dello specialista che abbia competenza appropriata per la valutazione della soluzione proposta.

¹ Accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria, sensoriale, intellettuale, psichica e relazionale, di raggiungere un edificio (con le sue singole unità immobiliari e ambientali) e qualsiasi struttura, ivi compresi i luoghi all'aperto, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di sicurezza e autonomia (definizione, con modifiche ed integrazioni, tratta dall'art. 2 del DM 236 del 14-06-1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche").

Fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare in modo completo, in condizione di comfort e con pieno godimento, spazi al chiuso e spazi all'aperto, arredi, attrezzature, oggetti d'uso, servizi informativi, strumenti hardware e software e di svolgere attività in sicurezza ed in autonomia.

I contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

1. PRESENTAZIONE DOMANDE

- 1.1. Le domande per l'ottenimento dei benefici di cui all'articolo 11 della l.r. 14/2008 sono presentate al Servizio disabili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali su appositi moduli predisposti dal medesimo Servizio.
- 1.2. Le domande, sottoscritte dal soggetto a ciò legittimato, devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

2. ENTI PUBBLICI

- 2.1. Per la realizzazione di interventi finalizzati all'accessibilità, alla fruibilità ed all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi pubblici (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta, fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) per ogni singolo immobile o luogo oggetto di intervento. Gli interventi ammessi devono interessare solo casi di adeguamento dell'esistente.
 - 2.1.1. Gli Enti pubblici devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
 - a) copia del progetto esecutivo completo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
 - b) copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente, e/o copia della deliberazione di approvazione dell'intervento;
 - c) relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
 - d) computo metrico estimativo e quadro economico inerenti le sole opere relative all'intervento per cui viene richiesto il contributo;
 - e) copia partita IVA e codice fiscale.
 - 2.1.2. Ai fini della liquidazione del contributo gli Enti pubblici devono produrre la seguente documentazione:
 - a) provvedimento di approvazione delle spese legate all'intervento da parte dell'Ente pubblico corredato da copia delle fatture quietanzate;
 - b) copia della certificazione di regolare esecuzione e/o collaudo amministrativo.
- 2.2. Nel caso di iniziative inerenti all'acquisto e all'installazione di facilitatori della vita di relazione (ivi compresi quelli finalizzati all'adattamento del posto di lavoro) da parte di Enti pubblici è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta, fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni singolo intervento.

- 2.2.1. Gli Enti pubblici devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
- a) relazione tecnica descrittiva;
 - b) opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
 - c) preventivo di spesa inerente il facilitatore per cui si richiede il contributo;
 - d) atto di approvazione dell'acquisto del facilitatore da parte dell'Ente pubblico.
- 2.2.2. Ai fini della liquidazione del contributo gli Enti pubblici devono produrre la seguente documentazione:
- a) provvedimento di approvazione della liquidazione dell'acquisto del facilitatore da parte dell'Ente pubblico, corredato da copia delle fatture quietanzate.

3. ENTI PRIVATI O IMPRESE OPERANTI IN VALLE D'AOSTA

- 3.1. Per la realizzazione di interventi finalizzati all'accessibilità, alla fruibilità ed all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive in edifici e luoghi privati aperti al pubblico (ivi compresi i luoghi di lavoro), con i relativi spazi esterni di pertinenza, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 75% della spesa effettivamente sostenuta, fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni singola unità immobiliare o luogo oggetto di intervento.
- 3.1.1. Gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
- a) copia del progetto esecutivo completo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
 - b) copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
 - c) relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
 - d) computo metrico estimativo e quadro economico inerenti le sole opere relative all'intervento per cui viene richiesto il contributo;
 - e) certificazione attestante il possesso del requisito dell'operatività sul territorio della Regione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della l.r. 14/2008, oppure autocertificazione sostitutiva;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo alla posizione IVA;
 - g) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di impianti di sollevamento e/o per l'effettuazione di interventi in spazi comuni;
 - h) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso di interventi eseguiti da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
 - i) copia partita IVA e Codice Fiscale.
- 3.1.2. Ai fini della liquidazione del contributo gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono produrre la seguente documentazione:
- a) copia del certificato di comunicazione di ultimazione dei lavori;
 - b) copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesta;

- c) copia delle fatture debitamente quietanzate relative all'intervento corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la riferibilità di esse all'intervento oggetto della richiesta di finanziamento.

3.2. Nel caso di iniziative inerenti l'acquisto e l'installazione di facilitatori della vita di relazione (ivi compresi quelli finalizzati all'adattamento del posto di lavoro) da parte di Enti privati o di imprese operanti in Valle d'Aosta è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 90% della spesa effettivamente sostenuta, fermo restando il limite massimo di contributo concedibile di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per ogni intervento.

3.2.1. Gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva;
- b) opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
- c) copia del preventivo di spesa inerente il facilitatore per cui si richiede il contributo;
- d) certificazione attestante il possesso del requisito dell'operatività sul territorio della Regione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b), della L.r. 14/2008, oppure autocertificazione sostitutiva;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riguardo alla posizione IVA;
- f) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione del facilitatore in spazi comuni;
- g) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso di installazione di particolari facilitatori da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- h) copia partita IVA e Codice Fiscale.

3.2.2. Ai fini della liquidazione del contributo gli Enti privati e le imprese operanti in Valle d'Aosta devono produrre la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture debitamente quietanzate relative all'acquisto e/o installazione di facilitatori corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la riferibilità di esse all'acquisto e/o all'installazione dei facilitatori oggetto della richiesta di finanziamento.

4. PRIVATI.

4.1. Per la realizzazione di interventi in edifici privati (case di civile abitazione) e negli spazi esterni di pertinenza, finalizzati a:

- conseguire accessibilità e fruibilità;
- eliminare o superare le barriere architettoniche e sensoriali;
- favorire l'adattamento e la personalizzazione dell'abitazione alle specifiche esigenze della persona con disabilità, tenendo conto anche delle esigenze del proprio nucleo familiare e/o di convivenza, nonché degli eventuali colleghi di lavoro;
- raggiungere la massima autonomia in sicurezza e comfort,

è concesso un contributo in conto capitale in misura non superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singolo intervento o di Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) per

la realizzazione di impianti di sollevamento (ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala o sistema di servoscala combinati, qualora non siano possibili altre soluzioni).

4.1.1. I privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) copia del progetto esecutivo completo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
- b) copia del titolo abilitativo, qualora richiesto dalla normativa vigente;
- c) relazione tecnica descrittiva, laddove non compresa nel progetto;
- d) computo metrico estimativo e quadro economico inerenti le sole opere relative all'intervento per cui si chiede il contributo;
- e) relazione illustrativa con allegati i preventivi di spesa relativi all'intervento nel caso di manutenzione ordinaria;
- f) certificazione attestante il possesso dei requisiti definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, ossia certificato di invalidità e copia dell'estratto del verbale di visita medico-collegiale a cura della Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992;
- g) copia dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, in corso di validità (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU), alla data della presentazione della domanda e copia dell'autocertificazione delle aggiuntive regionali (IRSE);
- h) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di impianti di sollevamento e/o per l'effettuazione di interventi in spazi comuni;
- i) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso di interventi eseguiti da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
- j) copia del Codice Fiscale.

4.1.2. Ai fini della liquidazione del contributo deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia del certificato di comunicazione di ultimazione dei lavori;
- b) copia della dichiarazione di conformità degli impianti, laddove richiesta;
- c) copia delle fatture debitamente quietanzate relative all'intervento corredate dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante la riferibilità di esse all'intervento oggetto della richiesta di finanziamento.

4.2. Nel caso di iniziative inerenti all'acquisto e all'installazione di facilitatori (esclusi i dispositivi di adattamento e gli allestimenti dei veicoli, di cui al punto 4.2.2.) da parte di privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, è concesso un contributo in conto capitale sulla spesa effettivamente sostenuta, fermo restando la deduzione dell'eventuale finanziamento concesso dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e in base all'IRSE della persona.

4.2.1. I privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:

- a) relazione tecnica descrittiva;

- b) opuscolo illustrativo ed esplicativo del facilitatore da acquistare, ove disponibile;
 - c) copia del preventivo relativo all'acquisto del facilitatore;
 - d) eventuale relazione di uno specialista che abbia competenza appropriata per la valutazione della soluzione proposta calibrata sulle specifiche e soggettive esigenze del richiedente, qualora questa comporti caratteristiche e dimensioni differenti da quelle previste dalla vigente normativa tecnica;
 - e) certificazione attestante il possesso dei requisiti definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della L.r. 14/2008, ossia certificato di invalidità e copia dell'estratto del verbale di visita medico-collegiale a cura della commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - f) eventuale copia del verbale di assemblea condominiale di autorizzazione per l'installazione di facilitatori in spazi comuni;
 - g) eventuale autorizzazione del proprietario dell'immobile e/o dell'unità immobiliare nel caso di installazione di particolari facilitatori da parte del soggetto che utilizza l'immobile e/o l'unità immobiliare;
 - h) prescrizione di uno specialista competente per disabilità che accerti e motivi l'esigenza dell'acquisto di ausili specifici;
 - i) copia dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, in corso di validità (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU), alla data della presentazione della domanda e copia dell'autocertificazione delle aggiuntive regionali (IRSE);
 - j) copia dell'autorizzazione all'acquisto rilasciata dall'Azienda U.S.L. in caso di ausili riconducibili al Nomenclatore Tariffario;
 - k) copia del Codice Fiscale.
- 4.2.2. Nel caso di iniziative inerenti all'acquisto e all'installazione di dispositivi di adattamento e di allestimenti per la guida di un veicolo i privati devono presentare richiesta utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
- a) copia del preventivo o della fattura relativi all'acquisto del veicolo;
 - b) copia dei preventivi e/o delle fatture relativi al costo dei dispositivi di adattamento e degli adattamenti;
 - c) certificazione attestante il possesso dei requisiti definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, ossia certificato di invalidità e copia dell'estratto del verbale di visita medico-collegiale a cura della Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con riguardo alla posizione IVA;
 - e) copia dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo anagrafico del richiedente, in corso di validità (ovvero un anno dalla data di sottoscrizione riportata sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU), alla data della presentazione della domanda e copia dell'autocertificazione delle aggiuntive regionali (IRSE);
 - f) copia del Codice Fiscale;
 - g) copia della patente speciale di guida;

- h) copia del libretto di circolazione, in caso di auto di proprietà;
 - i) certificato medico a cura della Commissione Medica Sanitaria del Servizio di Medicina Legale, in cui vengono prescritti i dispositivi e gli adattamenti.
- In caso di adattamenti comprendenti allestimenti per il trasporto della persona con disabilità e degli ausili che essa utilizza per la sua mobilità, occorre produrre anche una relazione tecnica dell'allestitore relativa all'allestimento.
- 4.2.3. Ai fini della liquidazione del contributo i privati devono produrre la seguente documentazione:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da copia delle fatture comprovanti l'acquisto e/o l'installazione di facilitatori, intesi nell'accezione data nella presente deliberazione e quindi comprendenti anche i dispositivi di adattamento e gli allestimenti dei veicoli.
- 4.3. Nel caso di acquisto di mezzi necessari alla locomozione da parte di privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, ovvero da parte di coloro i quali li abbiano in carico fiscale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 75% della spesa effettivamente sostenuta relativa agli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto degli stessi.
- 4.3.1. I privati, come definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, devono presentare domanda utilizzando l'apposito modulo di domanda, che deve essere debitamente compilato, e devono allegare la seguente documentazione:
- a) copia del contratto del mutuo o prestito che si intende stipulare per l'acquisto dell'automezzo;
 - b) copia del contratto di acquisto dell'automezzo, con allegati preventivo e/o fattura;
 - c) certificazione attestante il possesso dei requisiti definiti dall'articolo 11, comma 2, lettera c), della l.r. 14/2008, ossia certificato di invalidità e copia dell'estratto del verbale di visita medico-collegiale a cura della Commissione Sanitaria per l'accertamento dell'handicap ai sensi della legge 104/1992;
 - d) eventuale autodichiarazione del carico fiscale;
 - e) piano di ammortamento concernente gli interessi relativi al mutuo o prestito contratto;
 - f) copia del Codice Fiscale.
- 4.3.2. Ai fini della liquidazione del contributo, i richiedenti devono presentare alla Struttura regionale competente entro il 30 ottobre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata da copia delle ricevute di pagamento delle rate relative al mutuo da cui si evincono gli interessi sostenuti.

5. ISTRUTTORIA

- 5.1. La Struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, approva l'ammissione ai contributi della domanda presentata.

- 5.2. L'esito dell'istruttoria è comunicato per iscritto al richiedente, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di diniego verranno indicate le motivazioni del rigetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 19/2007.
- 5.3. La struttura regionale competente, entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto di facilitatori, predispone l'erogazione del contributo.

6. NOTE GENERALI

- 6.1. Nei casi di cui ai punti 2.1. e 3.1. non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere in edifici e luoghi pubblici e in edifici e luoghi privati aperti al pubblico finalizzate all'eliminazione parziale delle barriere architettoniche. Le opere devono essere finalizzate a consentire un'effettiva accessibilità e fruibilità all'intera struttura o unità immobiliare oggetto dell'intervento in relazione alla sua destinazione d'uso.
- 6.2. Non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici effettuate direttamente dall'Amministrazione regionale.
- 6.3. Non sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione di opere finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione come definita dal D.M. n. 236 del 14/06/1989, di cambio di destinazione d'uso, di nuova licenza o di subentro nella stessa.
- 6.4. Per la realizzazione di interventi in edifici privati (case di abitazione e luoghi di lavoro di cui al punto 4.1.), ogni contributo viene erogato in relazione alla singola opera o insieme di opere funzionalmente connesse. Per opera funzionalmente connessa si intende una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere o a superare più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione.
- 6.5. Nei casi in cui le opere finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche siano effettuate in abitazioni di residenza inserite in edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, se il contributo viene richiesto dall'Ente gestore si rimanda per le modalità di richiesta ed erogazione dello stesso al punto 2.; qualora venga richiesto dall'affittuario si rimanda al punto 4. dell'allegato, ferma restando la possibilità che il contributo stesso venga integrato da parte dell'Ente gestore.
- 6.6. Per omogeneità di valutazione degli interventi il computo metrico estimativo deve fare riferimento all'Elenco Prezzi Regionale relativo all'anno della presentazione della domanda, integrato per le voci mancanti o sostituito per le parti insufficienti, con altri prezziari, preventivi o fatture.
- 6.7. Le spese tecniche lorde, connesse alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, all'appalto, all'esecuzione, alla direzione lavori e al collaudo delle opere, sostenute da enti pubblici o da enti privati o imprese operanti in Valle d'Aosta, sono ammesse a contributo nella percentuale massima del 10% dell'importo lordo del costo dei lavori ammessi a contributo. Qualora il richiedente sia un privato la percentuale è fissata nella misura massima del 20%. Restano fermi, in entrambi i casi, i limiti massimi concedibili in relazione agli interventi.

- 6.8. Per gli strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli, anche se prodotti in serie, gli interessati per essere ammessi al beneficio del contributo non devono aver usufruito dello stesso nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione degli ausili sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento o l'intervenuto mutamento delle condizioni fisiche degli interessati.
- 6.9. Per le persone con disabilità non ancora in possesso di patente speciale, ma soltanto di certificato rilasciato dalla Commissione Medica Legale attestante le modifiche e gli adattamenti alla guida da apportare all'autoveicolo o al motoveicolo, il contributo è concesso solo in caso di successivo rilascio della patente di guida, da allegare in copia al momento della presentazione della domanda di liquidazione.
- 6.10. I richiedenti possono presentare domanda di contributo sia preliminarmente sia in tempi successivi alla realizzazione delle opere o all'acquisto dei facilitatori, ferma restando la possibilità che il richiedente debba farsi carico interamente delle relative spese laddove manchino i requisiti soggettivi o oggettivi.
- 6.11. Non sono ammessi a contributo gli oneri fiscali (IVA), desunti dalla documentazione fiscale di riscontro inerente il contributo concesso, qualora l'IVA sia detraibile.
- 6.12. Qualora le opere realizzate o i beni/facilitatori acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con la domanda, è disposta la revoca del contributo concesso.
- 6.13. Qualora la spesa effettivamente sostenuta, ossia la somma degli importi delle fatture presentate a rendicontazione, risulti inferiore a quella preventivata, deducibile dall'importo originario ammesso a contributo, il contributo stesso è conseguentemente ridotto, fermo restando i limiti percentuali determinati.
- 6.14. Le domande presentate, di cui ai punti 2.2., 3.2. e 4. 2., non rendicontate entro 60 mesi dalla data della loro presentazione vengono escluse d'ufficio.
- 6.15. La Giunta regionale può derogare alle scadenze, di cui al punto precedente, su richiesta del richiedente, per gravi e documentati motivi.
- 6.16. Su richiesta dell'interessato, che abbia diritto ad una percentuale di contributo pari al 90 o al 100%, la Struttura regionale competente può anticipare l'intero contributo concedibile.

Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 2132 del 31/7/2009

Tabella da applicarsi per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11, commi 5 e 7 lett. b), della legge regionale n. 14 del 18 aprile 2008 in relazione all'IRSE del richiedente.

Fasce	Percentuali di intervento
fino ad Euro 5.000,00 oltre al minimo vitale	100%
da Euro 5.000,01 ad Euro 15.000,00 oltre il minimo vitale	90%
da Euro 15.000,01 ad Euro 20.000,00 oltre il minimo vitale	80%
da Euro 20.000,01 ad Euro 25.000,00 oltre il minimo vitale	70%
da Euro 25.000,01 ad Euro 30.000,00 oltre il minimo vitale	60%
da Euro 30.000,01 ad Euro 35.000,00 oltre il minimo vitale	50%
da Euro 35.000,01 ad Euro 40.000,00 oltre il minimo vitale	40%
da Euro 40.000,01 ad Euro 80.000,00 oltre il minimo vitale	30%